

Due circolari dei tribunali di Benevento e di Bergamo sollecitano i professionisti

Fallimenti da chiudere presto

Parola d'ordine: distribuire gli attivi prima possibile

DI MARCELLO POLLIO
E ANGELO GALIZZI

Parola d'ordine: distribuire prima e più possibile gli attivi delle procedure concorsuali e non bloccare le liquidazioni di compensi agli ausiliari di giustizia, benché il decorso dei termini sia sospeso sino al 15 aprile prossimo per l'effetto dell'art. 83 dl 18/2020. Con due circolari il tribunale di Benevento e il tribunale di Bergamo (rispettivamente del 30 marzo e del 2 aprile) sollecitano attenzione e impegno da parte di tutti i professionisti incaricati a vario titolo, quali curatori, liquidatori, commissari straordinari delle procedure concorsuali a predisporre i piani di riparto e dare attuazione agli stessi, ma anche a liquidare i compensi dovuti ai professionisti ausiliari di giustizia. L'emergenza Coronavirus chiama dunque all'appello ancora una volta i professionisti per non fermare il loro lavoro e, nel rispetto delle norme sanitarie e dello

smart working, a provvedere ad aiutare tutti i soggetti coinvolti nei fallimenti, liquidazioni coatte, concordati preventivi e amministrazioni straordinarie attraverso la distribuzione degli attivi disponibili sui conti correnti giudiziari. L'invito è perentorio, in quanto il tribunale di Benevento non dimentica di richiamare l'attenzione all'art. 37 legge fallimentare (l.f.) il quale prevede, appunto, la revoca del curatore inadempiente. Nel provvedimento del tribunale di Bergamo, una delle città più colpite dal contagio del Covid-19, si legge in particolare che, proprio la considerata necessità di temperare gli effetti economici oltremodo negativi innescati dall'emergenza sanitaria sulle procedure esecutive e concorsuali, la cui stasi pregiudica gli interessi di una platea estesa di professionisti, imprese e privati, nonché la drammaticità del momento, richiede di invocare il senso di responsabilità dei professionisti affinché favoriscano l'accelerazione

delle operazioni di riparto e di distribuzione della liquidità, nella consapevolezza delle difficoltà operative in cui versano le cancellerie,

attualmente decimate nei ranghi, con limitati imprevedibili presidi e impossibilità a gestire da remoto la trasmissione ai magistrati delle istanze di liquidazione di legali, delegati, custodi, esperti stimatori e altresì ad effettuare le sollecite comunicazioni dei relativi provvedimenti. Così, dunque, tutte le procedure che presentano attivi superiori a 100 mila euro sono chiamate a predisporre riparti parziali ai sensi dell'art. 113 l.f., salvo deroga per ipotesi peculiari che siano già state rappresentate o che devono essere illustrate al giudice delegato, ovvero il riparto finale qualora la procedura lo consenta e a tal fine, dunque, anche ad accelerare l'abbandono di beni ai sensi dell'art. 104 ter, n. 8 l.f. o la rinuncia a crediti non esigibili. Uguali raccomandazioni vengono date anche per le esecuzioni

immobiliari, affinché, entro trenta giorni dal versamento del prezzo dell'aggiudicazione dei beni venduti, si provveda alla predisposizione dei progetti di distribuzione, pur in presenza di sospensione dei termini per le osservazioni sino al 15 aprile. Le attività contemplate nella circolare beneventana e bergamasca richiedono, tuttavia, spesso confronti e comunicazioni ai giudici delegati, stante le particolari situazioni e responsabilità che coinvolgono i professionisti incaricati, così il tribunale di Benevento ricorda che a disposizione di ogni magistrato ordinario è a disposizione il sistema di videoconferenza e in tutti i casi motivati di urgenza è possibile il contatto con ciascun professionista non solo via email. In ogni altro caso le attività devono proseguire in via telematica tramite il Pct per evitare il contatto tra persone e quindi il pericolo di contagio. Non tutte le attività però sono sempre eseguibili senza l'esecuzione materiale di alcuni adempimenti, come

i pagamenti da effettuare tramite mandati da consegnare allo sportello bancario ove acceso il conto delle procedure esecutive e fallimentari interessate. Così, il tribunale di Benevento ha fissato anche le modalità operative per evitare ogni spostamento fisico presso gli istituti di credito

o poste o cancelleria. Le disposizioni impartite trovano, tuttavia, due possibili ostacoli. Il primo rappresentato dall'esigenza che le cancellerie possano effettivamente svolgere gli adempimenti di loro competenza e il secondo che i termini per le osservazioni ai piani di riparto si possano ritenere decorsi ai sensi dell'art. 110, co.3 l.f. e il giudice delegato possa emettere il decreto di esecutività ex art. 110, co. 4, l.f.

© Riproduzione riservata



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

